



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 44 del 21 gennaio 2025

Conferimento dell'incarico di consulenza ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile al Dott. Francesco Mascia. Rinnovo del contratto sino al 31/12/2025.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Vista la legge 04.08.1988 n. 400 recante la "*Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

Visto il decreto legge 16.05.1994 n. 293, convertito nella legge 15.07.1994 n. 444, che all'art. 3 rubricato "*Proroga degli organi. Regime degli atti*" prevede che gli organi amministrativi non costituiti nel termine dell'art. 2 dello stesso decreto sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo durante i quali gli stessi possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili;

Preso atto che dal 1 gennaio 2025 il Commissario straordinario è in regime di *prorogatio*;

Che ai sensi della norma di legge sopracitata ricorrono le condizioni di indifferibilità ed urgenza ai fini dell'adozione del presente decreto;

Visto il citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed in particolare l'articolo 50 rubricato "*Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali*", il quale stabilisce:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- al comma 1, che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
- al comma 3-quinquies, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto n.189 del 2016; Richiamato l'articolo 5 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza Speciale n. 47 dell'11 aprile 2023, registrata in data 18 maggio 2023, di disciplina della "Struttura di supporto" al complesso degli interventi individuati dall'ordinanza speciale n. 31/2021, il quale dispone che:
 - Al fine di garantire istruttoria omogenea dei relativi procedimenti su tutti i territori interessati, nonché per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario e degli altri interventi ad essi correlati, è istituita una unica Struttura di supporto, presieduta dal dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che la integra con personale afferente al medesimo servizio, e partecipata dal dirigente del Servizio di supporto ai Sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali nonché dal personale della segreteria tecnica del Commissario;
 - Il Commissario può individuare ulteriori componenti della Struttura di supporto dotati di adeguata professionalità, ove necessario anche con competenze in materia di beni culturali, nonché esperti tecnici e giuridici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il costo di detti componenti è ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi;
 - Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”;

Visto il decreto commissariale n. 435 del 12 giugno 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di consulenza, ai sensi dell'art 2222 del codice civile, al dott. Francesco Mascia;

Visto il decreto n. 32 del 18 gennaio 2024 Conferimento dell'incarico di consulenza ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile al Dott. Francesco Mascia. Rinnovo incarico sino al 31.12.2024;

Richiamato l'articolo 5 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza Speciale n. 47 dell'11 aprile 2023, registrata in data 18 maggio 2023, di disciplina della "Struttura di supporto" al complesso degli interventi individuati dall'ordinanza speciale n. 31/2021, il quale dispone che:

- Al fine di garantire istruttoria omogenea dei relativi procedimenti su tutti i territori interessati, nonché per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario e degli altri interventi ad essi correlati, è istituita una unica Struttura di supporto, presieduta dal dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che la integra con personale afferente al medesimo servizio, e partecipata dal dirigente del Servizio di supporto ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali nonché dal personale della segreteria tecnica del Commissario;

- Il Commissario può individuare ulteriori componenti della Struttura di supporto dotati di adeguata professionalità, ove necessario anche con competenze in materia di beni culturali, nonché esperti tecnici e giuridici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il costo di detti componenti è ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi;

- Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Visto il decreto commissariale n. 435 del 12 giugno 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di consulenza, ai sensi dell'art 2222 del codice civile, al dott. Francesco Mascia, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento dell'incarico de quo;

Ravvisata la necessità di rinnovare il suddetto incarico, al fine di consentire il completamento delle attività tecnico specialistiche, come dettagliatamente descritte nel sopracitato decreto, richieste dal Commissario, nell'ambito della Struttura di supporto al complesso degli interventi dell'ordinanza speciale n 31 del 31 dicembre 2021, così come disciplinata dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 47/2023, al fine della rapida e concreta realizzazione degli interventi oggetto dell'ordinanza speciale citata;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "*Controllo della Corte dei conti*" il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

Preso atto che al dott. Giuseppe Imbergamo è attribuito il compenso pari ad euro 48.000,00 (quarantottomila/00), oltre I.V.A. ed oneri, come da proposta del Sub Commissario Gianluca Loffredo acquisita al protocollo con n. CGRTS-0031911-P-12/06/2023 che resta invariata per l'anno 2025;

Considerato che è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, giusto protocollo della Struttura Commissariale CGRTS-0001858-A-20/01/2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Preso atto della nota n. 34.110 dell'01.12.2017, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al Prot. CGRTS 0021351 di pari data, con la quale la Corte dei Conti, in ipotesi analoga, nel richiamare l'articolo 33 del decreto-legge n. 189 del 2016, ha restituito gli atti in quanto non rientranti fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, giacché non aventi natura regolatoria ed organizzativa;

Ritenuto inoltre che, ai fini della liquidazione del compenso, l'esperto è tenuto a presentare al Commissario Straordinario ed al Dirigente del servizio di supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

D E C R E T A

Articolo 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Per le ragioni di cui in premessa alla Dott. Francesco Mascia è rinnovato l'incarico di consulente per la Struttura di supporto al complesso degli interventi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
2. In particolare l'incarico consiste nel fornire il supporto specialistico, anche nella modalità della formazione e aggiornamento professionale del personale degli enti territoriali, che sarà richiesto dal Commissario, nell'ambito della Struttura di supporto al complesso degli interventi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, così come disciplinata dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 47/2023, al fine della rapida e concreta realizzazione degli interventi oggetto dell'ordinanza speciale citata; a fornire attività di Helpdesk ai soggetti attuatori degli interventi della ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 per le problematiche connesse all'attuazione dei relativi interventi, nonché di supporto operativo rivolto ai comuni, alle stazioni appaltanti ed agli USR per la risoluzione delle problematiche connesse tecnico giuridiche connesse alla realizzazione degli interventi; le attività di Help Desk dovranno essere condotte dall'esperto d'intesa con la Struttura Commissariale, e dovranno portare all'output della creazione di una Banca dati pubblica di frequently asked questions nell'ambito della strategia professionalizzante in materia di appalti pubblici della ricostruzione pubblica. Il Servizio di Helpdesk così strutturato dovrà inoltre accompagnare i comuni, gli USR, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza in altri affidamenti e gestione di diversi contratti di ricostruzione pubblica individuati dalla Struttura Commissariale e dovrà riguardare la disciplina relativa ai contratti pubblici, delle disposizioni speciali in materia di Sisma 2016, l'interpretazione della stessa, il supporto per gli aspetti relativi alla gestione operativa dei procedimenti amministrativi relativi ed il precontenzioso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'esperto dovrà fornire rapporti e pareri scritti, ovvero il supporto alla struttura commissariale nel corso di incontri e riunioni e potrà essere indicato quale componente dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche nelle materie oggetto del presente incarico.

Art. 2

(Modalità di svolgimento della consulenza e verifica dei risultati)

1. L'incarico di natura autonoma è svolto senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e con mezzi e dotazioni proprie. Il Consulente conserva la propria autonomia nell'esecuzione dell'incarico per quanto attiene ai tempi e ai modi, sia pure nel rispetto del programma di lavoro e del necessario coordinamento con le esigenze della Struttura commissariale. Per lo svolgimento dell'incarico il Consulente è autorizzato ad accedere agli uffici della struttura del Commissario straordinario negli orari della loro apertura e funzionamento.
2. Il Consulente presenta al Commissario una relazione periodica, con cadenza bimestrale, in cui illustra le attività svolte e i prodotti rilasciati, in riferimento alle richieste pervenute dalla struttura commissariale.
3. L'apporto prestato dal Consulente in relazione alle attività richieste sarà sottoposto a verifica da parte del Dirigente del Servizio di supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali della Struttura del Commissario straordinario, con le seguenti modalità:
 - a) il Dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico conferito, particolarmente quando l'espletamento dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo di attività in seno a tavoli tecnici e a gruppi di lavoro cui siano stati designati da parte della struttura commissariale, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati;
 - b) qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Consulente risultino non conformi a quanto richiesto dal provvedimento di incarico ovvero siano, in tutto o in parte, insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al Consulente di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni.
4. Nel caso in cui il Consulente non adempia a quanto stabilito alla lettera b), trova applicazione l'articolo 9.

Art. 3

(Obblighi del Consulente)

1. Ferma restando la discrezionalità ed autonomia nell'espletamento dell'incarico, il Consulente si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale, tenendo conto delle esigenze del Committente e secondo le indicazioni da quest'ultimo fornite; in particolare, si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, in conformità alle indicazioni fornite dal Committente. Il Consulente si obbliga, inoltre, a fornire, dietro richiesta del Committente, ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Il Consulente produrrà attestazione (per quanto a propria conoscenza, anche per conto di eventuale coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado) di non possedere quote di partecipazione, a qualunque titolo, né incarichi né rapporti economici di alcun genere con società impegnate nelle attività riconducibili alla ricostruzione nei territori del cratere del centro Italia; si impegna inoltre a comunicare alla Struttura commissariale qualsivoglia variazione della situazione di fatto appena indicata, che possa comportare un (seppur potenziale) conflitto d'interessi sopravvenuto. Il professionista si obbliga inoltre fin d'ora al rispetto:

- a) di quanto previsto dalla Legge 190/2012, dalla Legge 241/1990 nonché dal D. Lgs. 39/2013 in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, e di cause di incompatibilità;
- b) degli obblighi previsti dal DPR 62/2013 e, più in particolare, dal "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cui il Commissario straordinario e la Struttura commissariale aderiscono;
- c) delle decisioni assunte dalla Struttura commissariale relativamente alla gestione dei conflitti d'interesse sopravvenuti (ad es., astensione dalla specifica attività);
- d) di ogni ulteriore disposizione interna emanata dal Commissario straordinario e/o dalla Direzione Generale in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e di illegalità, applicabile all'attività affidata di cui al presente contratto.

Infine, il Consulente è informato e consapevole, ove l'incarico comporti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto del Commissario straordinario, anche a livello endoprocedimentale, del divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Commissario straordinario svolta dal Consulente attraverso i medesimi poteri. In caso di inadempimento di quanto precedentemente riportato, trova applicazione l'articolo 9.

3. Sono a carico del Consulente l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima, nonché l'assicurazione professionale.

4. Il Consulente esonera il Committente da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in ragione dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Alla Dott. Francesco Mascia per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), oltre oneri di legge; è riconosciuto il rimborso delle spese di missione, incluse quelle per vitto ed alloggio, secondo la vigente disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. L'incarico avrà decorrenza dalla data del presente atto e cesserà il 31 dicembre 2025, salvo facoltà di rinnovo nel caso di proroga della gestione commissariale;

3. Ai fini della liquidazione del compenso il consulente è tenuto a presentare al Commissario straordinario ed al Dirigente del Servizio di supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Art. 5 (Obblighi del Committente)

1. Il Committente si obbliga a mettere a disposizione del Consulente ogni informazione disponibile e ritenuta rilevante per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto.
2. Il Committente consente al Consulente l'accesso alle infrastrutture tecnologiche in dotazione alla Struttura commissariale, ove necessario per l'acquisizione di dati e informazioni per lo svolgimento delle attività affidate.

Art. 6 (Riservatezza)

1. I dati personali forniti dal Consulente saranno raccolti e trattati dal Commissario e dalla Struttura commissariale per finalità amministrativo-contabili connesse alla gestione dell'incarico sulla base degli obblighi normativi vigenti e conformemente alla specifica informativa rilasciata in allegato al presente contratto.
2. Considerato che l'esecuzione del contratto affidato potrebbe comportare l'utilizzo di dati personali, il Consulente è formalmente autorizzato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e s.m.i. - al relativo trattamento; l'autorizzazione è effettuata per relationem con riferimento alle operazioni mappate nel documento "Registro dei trattamenti" del Commissario Straordinario riferibili alle linee di attività di cui all'art. 1.
3. In proposito, il Consulente si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie in base alla diligenza professionale per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati che gli potranno essere comunicati dal Committente o autonomamente acquisiti per lo svolgimento dell'incarico. Più in particolare il Consulente:
 - a) considererà assolutamente riservate e coperte da segreto professionale (secondo le norme vigenti e le eventuali regole deontologiche di riferimento) tutte le informazioni, dati, notizie e/o documentazione di ogni genere di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, impegnandosi a non comunicarli e divulgarli a terzi, in alcun modo ed in qualsiasi forma, ad utilizzarli in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per gli scopi inerenti all'incarico stesso (art. 1);
 - b) si atterrà a quanto previsto e formalizzato dalla Struttura commissariale nel documento concernente le istruzioni impartite alle persone autorizzate in relazione ai trattamenti di dati personali;
 - c) nell'eventuale utilizzo di sistemi di trattamento (hw/sw) di proprietà personale, garantirà l'applicazione di misure di sicurezza tecniche ritenute adeguate sulla base dell'evoluzione della tecnica e della normale diligenza professionale (tra cui: sistema di autenticazione e autorizzazione, antivirus/firewall/antispyware, applicazione delle patch di sicurezza rilasciate dai vendor, backup...);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- d) in costanza d'incarico, provvederà a comunicare immediatamente alla Struttura commissariale qualsiasi violazione (a puro titolo esemplificativo: accessi abusivi, azione di malware, smarrimento/furto di supporti contenenti i dati...) riscontrata sui dati personali eventualmente nella propria disponibilità ai fini dell'esecuzione dell'incarico, secondo quanto previsto in proposito dall'apposita policy interna per la gestione dei data breach;
- e) alla conclusione dell'incarico e salvo diverse indicazioni formalizzate dalla Struttura commissariale, a cancellare eventuali database o copie cartacee di documentazione contenente dati personali nella titolarità del Commissario straordinario, confermando l'avvenuta cancellazione.
4. In caso di inadempimento di quanto precedentemente riportato, trova applicazione l'articolo 9.

Art. 7

(Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, e dell'altro materiale predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

Art. 8

(Recesso)

1. Il Consulente potrà recedere dal presente contratto dando al Committente un preavviso scritto di trenta giorni da comunicarsi a mezzo pec fermo restando, in tal caso, il diritto del Consulente alla percezione del solo compenso maturato fino alla data del recesso.
2. Il Committente ha la facoltà di recedere liberamente dal presente contratto prima della sua naturale scadenza nell'ipotesi del venir meno o variazione delle esigenze della Struttura commissariale che hanno in origine determinato il conferimento dell'incarico, dandone comunicazione scritta al Consulente da inviarsi a mezzo pec all'indirizzo avv.francescomascia@pec.it con un preavviso di almeno trenta giorni e senza che ciò produca a favore del Consulente alcun diritto al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il Committente verserà al Consulente i compensi dal medesimo maturati sino alla data di comunicazione del recesso.

Art. 9

(Cause di risoluzione)

1. Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., nei casi di: – mancata, incompleta e negligente prestazione, da parte del Consulente, dell'incarico al medesimo affidato; – mancato rispetto da parte del Consulente delle modalità di esecuzione dell'incarico; – violazione da parte del Consulente di anche uno solo degli obblighi di cui agli articoli 3 e 5; – impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Il Contratto di consulenza sarà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui risulti che il Consulente, prestando attività anche in favore di terzi, svolga attività incompatibili con il presente incarico.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, il Consulente avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 8 in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto di consulenza, rimanendo comunque impregiudicata la possibilità per il Commissario straordinario di rivalsa e/o di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di comportamenti dolosi o con colpa grave, in violazione consapevole delle istruzioni impartite e/o delle normali regole di diligenza richieste all'art. 3.

Art. 10 (Spese del contratto)

1. Ai fini dell'imposta di registro il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della Tariffa – Parte II, allegata al T.U. del registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce tale regime per i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 11 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, ed alla normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 12 (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli